CAMERA DEI DEPUTATI N. 1293

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ABRIGNANI

Disciplina della produzione, del commercio, della pubblicità e dell'impiego di liquidi per il fumo elettronico, nonché delega al Governo per l'adozione di disposizioni sulla loro tassazione in relazione al contenuto di nicotina

Presentata il 2 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fumo elettronico nel nostro Paese costituisce un fenomeno in vertiginosa crescita, come ampiamente testimoniato dall'aumento esponenziale dei punti vendita e dei consumatori, sia occasionali che costanti (come ha segnalato l'ultimo rapporto annuale sul fumo, *Il Fumo in Italia 2012*, realizzato, in collaborazione con la Doxa, dall'Osservatorio fumo, alcol e droga dell'istituto superiore di sanità).

Le ragioni di tale fenomeno che, come recentemente rilevato dal Parlamento europeo (Gregor Erbach, a *Library Briefing* del 27 marzo 2013), interessa il mercato globale, vanno ricercate nei seguenti fattori:

la differenza sostanziale tra una sigaretta tradizionale e una elettronica consiste nell'assenza di combustione;

la sigaretta elettronica *(e-cigarette* o *e-cig)* è infatti un dispositivo composto da una batteria e da una piccola resistenza elettrica. All'attivazione della batteria, l'energia erogata alla resistenza ne provoca il riscaldamento e il calore così sprigionato, unitamente al rapido flusso d'aria che investe la resistenza, provocano vaporizzazione del liquido;

il processo di combustione nella sigaretta tradizionale provoca una moltiplicazione delle sostanze dannose per l'organismo, tra cui il catrame e il monossido di carbonio, l'*e-cigarette*, viceversa, contiene acqua, aromi alimentari, glicole propilenico, glicerolo vegetale e solo in alcuni casi, per precisa scelta del consumatore, nicotina. Il glicole propilenico è un solvente impiegato per far sciogliere le sostanze nei liquidi, ampiamente utilizzato

nei settori farmaceutico e alimentare e non è cancerogeno. Il glicerolo vegetale è una sostanza impiegata nella composizione di sciroppi, creme e cosmetici e, come tale, è assolutamente innocuo per la salute. La nicotina, come rilevato, rappresenta una componente solo eventuale dell'*e-cigarette*, essendo il consumatore a scegliere di acquistare ricariche con tale contenuto. I flaconi attualmente in commercio hanno diverse quantità di nicotina: 9 milligrammi, 18 milligrammi o 24 milligrammi. Inoltre, la sostanza emessa dalle sigarette elettroniche non è tossica come il fumo di una sigaretta tradizionale, che contiene composti residui di combustione del tabacco oltre alla nicotina: ne consegue che le persone soggette al fumo passivo sono esposte a rischi per la salute di gran lunga inferiori rispetto a quelli correlati al fumo tradizionale.

La rapida e significativa diffusione del fumo elettronico è legata, in gran parte alla riduzione (ovvero, in assenza di nicotina, all'abbattimento) dei rischi alla salute correlati al fumo di sigarette tradizionali.

Su tale fenomeno, numerose ricerche indicano che solo alcuni composti chimici prodotti dal fumo delle *e-cig* possono essere considerati nocivi e, in ogni caso, si attestano su valori fra le 9 e le 450 volte più bassi di quelli contenuti nel fumo delle sigarette tradizionali (da ultimo, Goniewicz ML, et al. – *Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tobacco control*, pubblicato *on line*).

Ad analoghe conclusioni è pervenuta, nel 2009, la *Food and Drugs Administration*, la quale ha evidenziato come il vero fattore scatenante delle patologie correlate al tabagismo sia connesso al catrame, assente nelle *e-cig*.

Nel 2010, la Lega italiana antifumo, in collaborazione con l'università degli studi di Catania, ha intrapreso uno studio *ad hoc*, che ha dimostrato come l'uso della sigaretta elettronica diminuisca in misura sostanziale il consumo di sigarette tradizionali senza causare significativi effetti collaterali nei fumatori che non intendono smettere di fumare.

In occasione del congresso dell'*European Society of Cardiology*, che si è svolto a Monaco di Baviera il 25 agosto 2010, Konstantinos Farsalinos, appartenente all'Onassis *Cardiac Surgey* (noto ospedale greco specializzato in chirurgia cardiovascolare e in cardiologia diagnostica e interventistica) ha presentato una ricerca basata sulla comparazione tra fumatori tradizionali e volontari fumatori di sigarette elettroniche: da tale ricerca è emerso che mentre il primo gruppo mostrava un significativo aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa (sia massima che minima), la sigaretta elettronica produceva solo un incremento lieve della pressione diastolica (la pressione minima). Inoltre, anche all'esame ecocardiografico i fumatori tradizionali presentavano significative alterazioni della funzionalità cardiaca laddove, invece, i soggetti che avevano utilizzato la sigaretta elettronica non mostravano alcuna conseguenza in termini di funzionalità cardiaca.

La riduzione dei danni alla salute connessa all'uso di *e-cig* in luogo delle sigarette tradizionali rappresenta un fattore di grande rilievo. In proposito, va in primo luogo rammentato che il tabagismo figura tra i principali problemi di sanità pubblica a livello mondiale, costituendo uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) indica il fumo di tabacco come la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile e calcola che quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo: in particolare, fra le vittime si contano oltre 600.000 individui non fumatori diretti, ma esposti al fumo passivo.

In Italia, circa 85.000 persone muoiono ogni anno per cause attribuibili al fumo di tabacco (Istituto nazionale di statistica, 2012) e secondo il rapporto precedentemente citato *Il fumo in Italia 2012* ci sono stati nel 2012 in Italia circa 10,6 milioni di fumatori, che corrispondono mediamente a 1 persona su 4.

In questo contesto è significativo che, nel nostro Paese, circa 1 milione di fumatori (pari a circa il 10 per cento del totale) si sia convertito al fumo elettronico e il fenomeno è in continua espansione.

Secondo l'analisi effettuata da un'importante associazione del comparto del fumo elettronico, elaborata sulla base dei dati forniti dalle imprese associate, la filiera ha realizzato, nel 2012, un fatturato pari a 350 milioni di euro. A fine 2012, i punti vendita erano circa 1.500 (senza includere i *corner* in attività commerciali già esistenti), per un totale di addetti pari a circa 4.000 persone tra strutture commerciali e produzione diretta, senza considerare l'indotto, e si stimava di arrivare a circa 5.000 punti vendita entro la fine del 2013.

I dati che precedono mostrano, dunque, che il mercato delle sigarette elettroniche costituisce un comparto molto attivo, in controtendenza con le dinamiche che caratterizzano l'attuale congiuntura economica.

Pur a fronte di tale dinamismo, il mercato in questione sconta gli effetti della mancanza, nel nostro ordinamento, di una regolamentazione specifica concernente la produzione e la vendita di sigarette elettroniche. Allo stato attuale, i produttori o i distributori di sigarette elettroniche e delle relative ricariche devono attenersi alle regole generali in materia di: marcatura CE; conformità alla normativa europea sulle restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche; conformità alla normativa europea sulle batterie e sui caricabatteria; conformità dell'etichettatura alle disposizioni della circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Dipartimento prevenzione e comunicazione – Direzione generale della prevenzione sanitaria 9 marzo 2010.

Fatta eccezione per l'etichettatura, si deve dunque constatare la mancanza di un quadro normativo dedicato al fumo elettronico e, nella misura in cui incentiva una vendita selvaggia, sprovvista di adeguati controlli *ex ante*, ciò può tradursi in una minaccia per la sicurezza dei cittadini.

La presente proposta di legge ha, quindi, l'obiettivo di colmare la rilevata lacuna normativa, con l'intento di introdurre nel nostro ordinamento una regolamentazione appropriata alle specificità delle sigarette elettroniche.

In particolare, le *e-cig* presentano caratteristiche tali da non poter essere assimilate alle sigarette poiché la nicotina è solo una componente eventuale delle sigarette elettroniche e di conseguenza risulta impraticabile un'applicazione analogica della disciplina vigente in materia di tabacco.

Per quanto riguarda l'assimilazione ai farmaci o a *medical devices*, l'assenza di finalità terapeutiche comporta, allo stato attuale, la non assoggettabilità alla legislazione relativa ai farmaci ovvero ai dispositivi medici (a tale ultimo riguardo appare dirimente, nel senso indicato, la stessa definizione di presìdi medico-chirurgici contenuta nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998).

Tuttavia giova ricordare che la proposta di revisione della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001, sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, prevede che le sigarette elettroniche con nicotina pari o superiore 2 milligrammi/millilitro ricadono nella direttiva farmaci: secondo la direttiva l'assoggettabilità alla legislazione dei farmaci non è solo legata a finalità terapeutiche, bensì all'azione della sostanza quale medicinale per funzione.

Numerosi studi scientifici attestano che il fumo elettronico non va considerato come una *smoking cessation therapy* bensì come una *smoking replacement strategy*, ossia un metodo alternativo alle sigarette tradizionali.

Ciò premesso, appare in primo luogo essenziale provvedere a una definizione legislativa di sigaretta elettronica e di liquido (o ricarica per sigarette elettroniche) (articolo 1).

Risulta, inoltre, necessario distinguere e disciplinare separatamente la commercializzazione e la vendita, al dettaglio delle sigarette elettroniche e dei liquidi o ricariche per sigarette elettroniche dalla produzione dei liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.

A garanzia della qualità e della sicurezza dei prodotti, e al fine di prevenire la contraffazione e la diffusione di un mercato illegale, si prevede l'istituzione di due registri per la commercializzazione e per la produzione di prodotti e dispositivi relativi al fumo elettronico: in entrambi i casi, l'iscrizione da parte degli operatori è obbligatoria e non prevede eccezioni, pena l'illiceità dell'attività, e presuppone il possesso di specifici requisiti da parte dei soggetti richiedenti.

L'iscrizione ai registri è giustificata da evidenti motivi di tutela della salute pubblica. Il Legislatore nazionale ha operato negli ultimi anni la deregolamentazione dell'accesso al mercato di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti o servizi. In ossequio anche all'impostazione dell'Unione europa, l'attività economica è data per principio costituzionale come libera (articolo 41 della Costituzione). Con una recente innovazione normativa, nell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo è stato introdotto l'istituto della segnalazione di inizio attività (SCIA), che sostituisce autorizzazioni e iscrizioni preventive in albi. Con riferimento alla presente proposta di legge, coloro che intendono entrare nel mercato della sigaretta elettronica, dopo la SCIA dovranno richiedere l'iscrizione a uno o entrambi i registri, dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. L'iscrizione non ha quindi una natura ostativa, ma di ulteriore garanzia dei consumatori.

Tali registri sono:

1) il registro dei soggetti autorizzati alla commercializzazione e alla vendita al dettaglio di sigarette elettroniche e liquidi o ricariche per sigarette elettroniche (articolo 2), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico con decreto del Ministro dello sviluppo economico che prevede, inoltre, l'indicazione dei requisiti per l'iscrizione, nonché delle cause di esclusione e di cancellazione dallo stesso. Al medesimo Ministero competono, altresì, l'aggiornamento del registro e la relativa pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale*. È, inoltre, introdotto il divieto di vendita di sigarette elettroniche ai minori di anni diciotto, attribuendo, così, rango legislativo al divieto attualmente previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2013. In conformità a tale ordinanza, si prevede l'applicazione di sanzioni;

2) registro dei soggetti autorizzati alla produzione di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche, istituito presso il Ministero della salute. A garanzia di una maggiore sicurezza per i consumatori, l'iscrizione al registro richiede una specifica autorizzazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti individuati con decreto ministeriale. In ogni caso, si ravvisa l'opportunità di delimitare, in via legislativa (e in quanto tale modificabile solo con un provvedimento di pari rango), alcuni requisiti in capo ai soggetti richiedenti, ossia: *a)* la conformità alle disposizioni del Ministero della salute in materia di etichettatura delle sigarette elettroniche e dell'inalatori di nicotina, nonché a quelle del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; *b)* il possesso, da parte del soggetto autorizzato, di un adeguato sistema per il controllo di qualità, nonché per la tracciabilità della produzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, in materia di requisiti generali per la sicurezza alimentare; *c)* la conformità alle disposizioni nazionali ed europee concernenti la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con le sostanze d'uso personale (articolo 3). Al fine di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione ai registri, si prevede un apposito sistema sanzionatorio (articolo 4).

Una specifica disposizione è dedicata alla tassazione delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina. In particolare, tenuto conto delle menzionate specificità delle *e-cigarette*, si prevede una delega al Governo in materia, indicando, tra i princìpi e criteri direttivi, la previsione di un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina eventualmente contenuta nel liquido o nella ricarica, nonché la destinazione del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta che è destinato alle seguenti finalità:

1) ricerca sul cancro e sulle malattie provocate dal tabagismo e dal fumo passivo, nonché a campagne di prevenzione, anche a sostegno delle iniziative connesse alla ricorrenza annuale della Giornata mondiale senza tabacco istituita dall'OMS;

2) rafforzamento dei controlli volti a prevenire e a sanzionare le attività illegali di commercio e distribuzione delle sigarette tradizionali o elettroniche (articolo 5).

Non essendovi, al momento, una chiara e univoca posizione da parte della comunità scientifica in merito all'esistenza o no di effetti sulla salute umana di vapore passivo da sigaretta elettronica, conformemente al principio di precauzione sancito dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 2 febbraio 2000, si vieta l'uso delle sigarette elettroniche nei luoghi pubblici, ad eccezione di determinati locali (articolo 6).

La pubblicità dei marchi di sigarette elettroniche e dei relativi prodotti contenenti nicotina è consentita a determinate condizioni e sono prescritti obblighi in capo alle emittenti radiotelevisive (articolo 7).

Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) sigaretta elettronica: il dispositivo meccanico o elettronico che consente di inalare il vapore di una soluzione di acqua, glicole propilenico, glicerolo vegetale, aromi alimentari e, a scelta del consumatore, nicotina in quantità variabile;

b) liquido o ricarica per sigarette elettroniche: ricarica della cartuccia che, scaldata dall'atomizzatore, genera vapore, recante una soluzione composta da acqua, glicole propilenico, glicerolo vegetale, aromi alimentari conformi al regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e, a scelta del consumatore, nicotina in quantità variabile. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata la tabella contenente la lista delle sostanze utilizzabili per il liquido o per la ricarica, che può essere aggiornata con l'inserimento di ulteriori sostanze, previa analisi di valutazione del rischio, di cui sono previsti la produzione e il commercio. La tabella è periodicamente aggiornata con decreto del Ministro della salute.

ART. 2.

(Registro dei soggetti autorizzati alla commercializzazione e alla vendita al dettaglio di sigarette elettroniche e di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è istituito,

con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro dei soggetti autorizzati alla commercializzazione e alla vendita al dettaglio di sigarette elettroniche e di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche. Il registro, costantemente aggiornato, è reso pubblico sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono previsti i requisiti per l'iscrizione nonché le cause di esclusione e di cancellazione dal registro.

2. I rivenditori di sigarette elettroniche e di liquidi o ricariche già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge e provvedere all'iscrizione al registro entro sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del medesimo registro.

3. L'iscrizione dei rivenditori al registro di cui al presente articolo non esonera i medesimi dagli obblighi di iscrizione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

ART. 3.

(Registro dei soggetti autorizzati alla produzione di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche).

1. È ammessa l'immissione in commercio dei liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti una concentrazione massima di nicotina pari all'1,99 per cento del prodotto.

2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è istituito il registro dei soggetti autorizzati alla produzione di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche. Il registro è istituito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il registro, costantemente aggiornato, è reso pubblico

sul sito *internet* del Ministero della salute. Il decreto stabilisce altresì:

a) i criteri e le modalità per ottenere l'autorizzazione alla produzione e all'importazione di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche;

b) i requisiti per l'iscrizione al registro;

c) le modalità di controllo e i poteri di ispezione preventivi e successivi all'immissione in commercio dei liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.

3. In ogni caso, il decreto di cui al comma 2 prevede il possesso, da parte del soggetto richiedente l'iscrizione al registro, dei seguenti requisiti:

a) conformità alle disposizioni del Ministero della salute in materia di etichettatura delle sigarette elettroniche e degli inalatori di nicotina, nonché a quelle del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

b) possesso di un adeguato sistema per il controllo di qualità nonché per la tracciabilità della produzione ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di requisiti generali per la sicurezza alimentare;

c) conformità dei contenitori e degli imballaggi utilizzati alle disposizioni nazionali ed europee concernenti la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con le sostanze d'uso personale.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di un'attività di produzione di liquidi o

ricariche per sigarette elettroniche, che immettono sul mercato i propri prodotti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sono iscritti al registro dei produttori di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche tramite semplice segnalazione, a condizione che ne rispettino i requisiti per l'iscrizione.

ART. 4.

(Obblighi e sanzioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commercializzazione e la vendita al dettaglio delle sigarette elettroniche e dei liquidi o ricariche per sigarette elettroniche sono consentite previa iscrizione al registro di cui all'articolo 2. A decorrere dalla medesima data di entrata in vigore, la produzione di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche è consentita previa autorizzazione del Ministero della salute e iscrizione al registro di cui all'articolo 3.

2. Fatti salvi gli obblighi di legge sulla produzione, sull'etichettatura e sulla commercializzazione dei prodotti relativi al fumo elettronico, la mancata iscrizione al competente registro di cui agli articoli 2 e 3 entro i termini ivi previsti comporta:

a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 30.000 euro;

b) la sospensione immediata dell'attività;

c) la revoca dell'iscrizione al competente registro per un periodo non inferiore a dodici mesi.

3. Gli ufficiali sanitari e gli organi di polizia sono incaricati delle ispezioni e delle verifiche riguardanti il rispetto delle disposizioni della presente legge. I proventi delle sanzioni sono destinati prioritariamente ad ulteriori analisi di valutazione del rischio delle sostanze utilizzate o delle nuove sostanze che i produttori chiedono di utilizzare, dopo averne accertato auto-

nomamente la mancanza di rischi per la salute pubblica.

ART. 5.

(Tassazione dei liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione della tassazione dei liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei liquidi o ricariche per sigarette elettroniche;

b) destinazione del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui alla lettera *a)* per le seguenti finalità:

1) ricerca sul cancro e sulle malattie provocate dal tabagismo o dal fumo passivo;

2) campagne di prevenzione, anche a sostegno delle iniziative connesse alla ricorrenza annuale della Giornata mondiale senza tabacco istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

3) rafforzamento dei controlli volti a prevenire e a sanzionare le attività illegali di commercio e distribuzione delle sigarette tradizionali o elettroniche.

ART. 6.

(Divieto di uso delle sigarette elettroniche).

1. Conformemente al punto 5.1.3 della comunicazione COM(2000)1 della Commissione del 2 febbraio 2000, sul ricorso al principio di precauzione, è vietato l'uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi, ad eccezione:

a) dei locali privati non aperti agli utenti o al pubblico;

b) dei locali riservati ai fumatori e contrassegnati come tali;

c) dei locali dei rivenditori autorizzati alla commercializzazione e alla vendita al dettaglio di sigarette elettroniche e di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.

2. È vietata la vendita delle sigarette elettroniche e dei liquidi o ricariche per sigarette elettroniche ai minori di anni diciotto. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con le sanzioni indicate all'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Disposizioni in materia di pubblicità).

1. La pubblicità dei marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:

a) la dicitura « presenza di nicotina »;

b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche o private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi ai liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.

3. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:

a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non sono espressamente riconosciute dal Ministero della salute;

c) rappresenti minori intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.

4. È vietata la pubblicità diretta o indiretta dei liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente da minori di anni diciotto.

5. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

6. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:

a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;

b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

7. La violazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

8. La sanzione di cui al comma 6 si applica, altresì, alle imprese produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.

€ 1,00

17PDL0010090